

Legge regionale 2 febbraio 2026, n. 5

Adempimento degli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione.

(BURC n. 22 del 2 febbraio 2026)

Art. 1

(Modifica dell'articolo 1 della [l.r. 26/2025](#))

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della [legge regionale 30 maggio 2025, n. 26](#) (Istituzione della Riserva naturale regionale del fiume Vittravo e delle grotte rupestri di Verzino), dopo le parole: "Regione Calabria," sono inserite le seguenti: "nel rispetto delle procedure e delle garanzie partecipative previste dall'articolo 22, comma 1, della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette),".

Art. 2

(Modifica dell'articolo 1 della [l.r. 27/2025](#))

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della [legge regionale 30 maggio 2025, n. 27](#) (Istituzione della Riserva naturale regionale di Trinchise), dopo le parole: "(Legge-quadro sulle aree protette)" sono aggiunte le seguenti: ", in particolare delle procedure e delle garanzie partecipative da essa previste all'articolo 22, comma 1,".

Art. 3

(Modifica dell'articolo 1 della [l.r. 28/2025](#))

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della [legge regionale 30 maggio 2025, n. 28](#) (Istituzione della Riserva naturale regionale "Le Dune di Giovino"), dopo le parole: "Regione Calabria," sono inserite le seguenti: "nel rispetto delle procedure e delle garanzie partecipative previste dall'articolo 22, comma 1, della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge-quadro sulle aree protette),".

Art. 4

(Modifica della [l.r. 32/2025](#))

1. La [legge regionale 30 maggio 2025, n. 32](#) (Politiche di prevenzione dello sfruttamento e degli abusi in danno di minori) è modificata come segue:
 - a) nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 le parole: "diversa abilità" sono sostituite dalle seguenti: "disabilità";
 - b) nel comma 1 dell'articolo 5:
 - 1) dopo le parole: "La Regione," sono inserite le seguenti: ", fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della [legge 3 agosto 1998, n. 269](#) (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), nonché dalla [legge 29 maggio 2017, n. 71](#) (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo),";

- 2) la lettera a) è così sostituita: "a) favorire a livello regionale, previe intese, iniziative di collaborazione tra le organizzazioni di volontariato e le autorità pubbliche impegnate nel settore della tutela dei minori;"
- 3) la lettera d) è soppressa.

Art. 5

(Modifica della [l.r. 33/2025](#))

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della [legge regionale 30 giugno 2025, n. 33](#) (Disposizioni per l'attuazione di un sistema di gestione dei dati in blockchain per la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti della filiera agroalimentare della Calabria) è aggiunto il seguente:
"2-bis. Con la finalità di garantire il rispetto della disciplina in materia di vincoli prevista dall'articolo 42, comma 5, lettera d), del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi) e dal paragrafo 9.2.8 dell'allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo, a decorrere dall'anno 2025 e per quelli successivi, le risorse di cui all'articolo 2, comma 5, non spese al termine di ogni esercizio, non confluiscono nella parte vincolata del risultato di amministrazione, bensì nella parte libera dello stesso."

Art. 6

(Modifica della [l.r. 34/2025](#))

1. La [legge regionale 30 giugno 2025, n. 34](#) (Norme per il contrasto del fenomeno della violenza di genere) è modificata come segue:
 - a) nella lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 le parole: "donne disabili" sono sostituite dalle seguenti: "donne con disabilità";
 - b) nel comma 3 dell'articolo 3 dopo le parole: "La richiesta può essere rivolta ad un singolo soggetto della rete." sono aggiunte le seguenti: "Le Prefetture – UTG contribuiscono con riguardo ai settori di competenza.";
 - c) nel comma 3 dell'articolo 8 il periodo: "Le Case operano in maniera integrata con le Forze dell'ordine e la rete socio-sanitari e assistenziali territoriali" è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle rispettive competenze, le Case collaborano con le Forze dell'ordine e operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali.";
 - d) il comma 6 dell'articolo 7 e il comma 5 dell'articolo 8 sono abrogati;
 - e) dopo il comma 1 dell'articolo 22 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Al fine di garantire il rispetto della disciplina in materia di vincoli prevista dall'articolo 42, comma 5, lettera d), del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi) e dal paragrafo 9.2.8 dell'allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo, a decorrere dall'anno 2025 e per quelli successivi, le risorse di cui al comma 1, non spese al termine di ogni esercizio, non confluiscono nella parte vincolata del risultato di amministrazione, bensì nella parte libera dello stesso."

Art. 7

(Modifiche dell'articolo 9 della [l.r. 48/2019](#))

1. Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 9 della [legge regionale 29 novembre 2019, n. 48](#) (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria), le parole: ", anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice procedura penale," sono soppresse.

Art. 8

(Modifiche della [l.r. 25/2025](#))

1. Nella [legge regionale 30 maggio 2025, n. 25](#) (Unità di pedagogia scolastica per lo sviluppo della comunità educante e per la promozione del diritto all'educazione e all'istruzione nella regione Calabria) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dell'articolo 2 le parole: "istituisce nelle scuole di ogni ordine e grado l'Unità" sono sostituite dalle seguenti: ", sulla base di protocolli d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, promuove l'attivazione dell'Unità";
 - b) al comma 2 dell'articolo 2 dopo le parole: "è costituita" sono aggiunte le seguenti: ", senza ulteriori oneri a carico della finanza regionale e nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali,";
 - c) al comma 5 dell'articolo 2 dopo le parole: "di pedagogia scolastica" sono aggiunte le seguenti: "in collaborazione con le istituzioni scolastiche,";
 - d) al comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole: "pedagogia scolastica" sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto dell'autonomia scolastica e nell'ambito della programmazione deliberata dagli istituti scolastici,";
 - e) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 le parole: "quale parte integrante dell'offerta formativa" sono soppresse;
 - f) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 è abrogata;
 - g) al comma 2 dell'articolo 4 dopo le parole: "seguenti attività" sono aggiunte le seguenti: "concordate con le istituzioni scolastiche";
 - h) all'articolo 5 dopo le parole "[l. 205/2017](#)" sono aggiunte le seguenti: "e dalla [legge 15 aprile 2024, n. 55](#) (Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali);
 - i) al comma 1 dell'articolo 6 le parole: "dei" sono sostituite dalle seguenti: "di eventuali" e dopo le parole: "Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "previa intesa con l'Ufficio scolastico regionale";
 - j) il comma 2 dell'articolo 6 è abrogato.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.